

Onorevoli deputate e deputati,

Infratel Italia nasce nel 2005 con l'obiettivo di creare un'infrastruttura abilitante per la banda larga nelle aree del Paese di scarso interesse economico per gli operatori privati.

Infratel Italia cresce come società deputata alla realizzazione di infrastrutture di rete di telecomunicazioni a banda larga e ultralarga e all'eliminazione del divario digitale nel Paese, per soddisfare le esigenze di connettività di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni e eliminare un ostacolo allo sviluppo dei «territori digitalmente marginali» del Paese.

Oggi Infratel Italia è l'organo attuatore dei piani di intervento pubblico per le infrastrutture digitali e per la diffusione di servizi basati su connettività ultraveloce. Interviene attraverso soggetti selezionati sulla base di procedure di selezione competitiva aperta, trasparenti e non discriminatorie, in linea con i principi vigenti in tema di appalti pubblici.

Gli affidamenti ricevuti da Infratel Italia sono stabiliti in base a:

1. Accordo di programma con Ministero per lo Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy - MIMIT).
2. Convenzione tra il Dipartimento per la Trasformazione Digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Invitalia e Infratel Italia – (DTD).

come noto la *mission* di Infratel è quella di occuparsi di interventi di infrastrutturazione del Paese, per il superamento del *digital divide* e l'abilitazione alla diffusione di servizi di connettività avanzati. Si articola attraverso interventi attuativi della Strategia Nazionale per la

Banda Ultralarga , promossi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (il “MIMIT”) e dal Dipartimento per la Trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (il “DTD”).

L’accesso a servizi a banda larga e ultralarga sono essenziali per lo sviluppo e la competitività di un moderno sistema economico.

I vantaggi della digitalizzazione sono proporzionali ai rischi di essa, e non solo relativamente alla riservatezza dei dati, ma alla natura interconnessa dei servizi stessi.

Come noto, Infratel ricopre oggi un ruolo nevralgico quale abilitatore a livello nazionale dei piani di intervento pubblico di infrastrutturazione digitale e nella diffusione di servizi di connettività avanzati al fine di soddisfare le esigenze di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

Sono attualmente in corso i seguenti piani principali:

- il piano 1 giga ;
- il piano 5 giga;
- il piano densificazione
- il piano Sanità connessa;
- Il piano Scuola connessa;
- il piano “Isole minori”;
- il piano WI FI italia;

Il moltiplicarsi dei progetti avviati nell’ultimo triennio ha fatto crescere esponenzialmente il patrimonio di dati gestito da Infratel Italia. L’azienda è costantemente impegnata nel miglioramento delle

modalità di comunicazione e fruizione dei dati a disposizione ed in questo percorso è stata ideata la Data Room.

Per queste ragioni, il lavoro che questa commissione sta facendo in relazione all'atto 108, in merito al **Codice delle Comunicazioni Elettroniche** ha un impatto cruciale su quelle che saranno le sfide del futuro, soprattutto per quel che concerne la società che oggi qui rappresento.

Modifiche all'art.22: Tema mappatura

Modifiche all'art.30: Sanzioni per gli operatori

L'intervento pubblico per le reti a banda ultralarga in un mercato competitivo è autorizzato dalla Commissione europea attraverso apposite decisioni di approvazione ottenute dallo Stato italiano sul tema della banda larga prima e, successivamente della banda ultralarga, sin dal 2009.

Come noto, una delle condizioni necessarie al fine di ottenere l'autorizzazione dalla Commissione europea è la mappatura della disponibilità di connettività a Banda Ultralarga offerta dagli operatori di telecomunicazioni, al fine di individuare le aree in cui gli operatori non sono fino al momento intervenuti con i propri programmi di infrastrutturazione né hanno interesse a farlo entro i prossimi tre/cinque anni (aree in condizioni di "fallimento di mercato") e conseguentemente identificare le aree geografiche interessate dalle misure di aiuto di Stato.

La mappatura, dal punto di vista di Infratel Italia è, pertanto, elemento fondamentale per la definizione e l'attuazione dei piani di intervento pubblici.

Il codice delle comunicazioni si interessa alla mappatura agli articoli 22 e 30.

La posizione di Infratel Italia circa le modifiche all'articolo 22 è la seguente:

1. **Riduzione del periodo di aggiornamento della mappatura (art. 22 comma 1):** la modifica risulta meglio in linea con la dinamica del mercato e consente di tenere meglio conto dell'assetto concorrenziale del mercato in considerazione dell'impiego dei dati risultanti dall'attività di mappatura stessa nell'ottica di aggiornamento dei piani di intervento pubblici;
2. **Aumento della velocità in download (art. 22 commi 4, 5, 6) da 100 a 300 Mbit/s:** la modifica è in linea con il raggiungimento, entro il 2026, dell'obiettivo di connettività ad almeno 1 Gbit/s indicato dal Digital Compass e tale da garantire che lo sviluppo delle reti evolva rapidamente, secondo il principio di scalabilità evidenziato dalla stessa Commissione europea, verso lo sviluppo di reti "future proof" prontamente aggiornabili e in grado di soddisfare nel tempo il crescente fabbisogno di connettività per l'abilitazione di servizi che richiedono velocità di connessione sempre crescenti. Le recenti mappature Infratel, sin dal 2021, hanno già previsto detta soglia di velocità.
3. **Meccanismo degli impegni vincolanti (comma 4bis):** l'introduzione del meccanismo degli impegni vincolanti per la mappatura del relativo regime sanzionatorio costituisce una proposta di natura tecnica che risponde alle esigenze delle amministrazioni coinvolte nell'attività di mappatura delle reti. L'obiettivo è quello di introdurre un meccanismo in base al quale alle informazioni rilasciate da parte degli Operatori, relative alla pianificazione delle installazioni delle reti di cui al comma 4, viene attribuita la natura di impegno volontariamente assunto nel quadro degli impegni verificabili dall'Autorità. Pertanto, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dall'Operatore, quest'ultimo è sottoposto a sanzione. Tale modifica si auspica che possa permettere di contrastare il fenomeno della mancata attuazione delle installazioni rispetto alle previsioni e agli impegni assunti da parte degli operatori nella fase di mappatura delle reti. La aumentata attendibilità delle dichiarazioni degli operatori permetterà di rafforzare la consistenza delle valutazioni effettuate dall'Amministrazione in fase di mappatura,

nonché di evitare indebiti ritardi nella realizzazione di infrastrutture a banda ultralarga dovuti a dichiarazioni rilasciate in modo non impegnativo rispetto alle quali gli operatori possono, nel quadro attuale, sottrarsi agevolmente.

4. **Meccanismo sanzionatorio:** in coerenza con le modifiche introdotte all'articolo 22, il comma 2 è stato modificato inserendo il riferimento ai commi 4-bis e 6 che prevedono rispettivamente la sanzione in caso di informazioni errate o incomplete e per mancato rispetto degli impegni assunti dagli operatori in fase di mappatura. Infratel Italia, in questo caso non ha il potere di irrogare sanzioni, ma può informare il Ministero e l'Autorità in caso di condotte potenzialmente sanzionabili poste in essere dagli operatori, a tal fine potrebbe essere opportuno che dette il Ministero e l'Autorità definiscano opportune istruzioni operative per il soggetto che esegue la mappatura.

Modifiche all'art.49: Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico

1. **Modelli di istanza:** La modifica proposta al comma 1 e 8 superano il problema del modello di istanza da adottare e della documentazione da presentare per richiedere l'autorizzazione agli scavi e all'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di infrastrutture di telecomunicazioni. Oggi molti Enti non hanno un modello di istanza e relativi allegati specifico per questo scopo e pertanto, la predisposizione di un modello standard indicato in normativa renderà più uniforme e codificata l'interlocuzione tra operatori ed Enti. La consegna di tutti gli allegati elencati al modello C o D dell'allegato n. 12-bis da parte dell'operatore evita la sospensione dei termini, operata dagli Enti, per mancanza di documentazione. Potrebbe essere opportuno esplicitare che l'Ente non può richiedere documentazione aggiuntiva ulteriore rispetto a quella elencata nel modello C o D.

La previsione contenuta nel nuovo comma 8 sull'invio istanza tramite e PEC è condivisibile perché fa chiarezza su quali siano le uniche modalità ammesse di presentazione dell'istanza.

2.Silenzio assenso: Con riferimento all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica volte alla realizzazione di opere civili o, comunque, all'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree ai sensi dell'articolo 49 del Codice delle Comunicazioni elettroniche.

In particolare, qualora l'amministrazione locale territorialmente competente, faccia inutilmente decorrere i termini previsti al comma 7 della citata disposizione, senza aver concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero senza aver indetto un'apposita conferenza di servizi, appare utile specificare che i soggetti richiedenti acquisiscano il relativo titolo abilitativo, che si perfeziona tacitamente per effetto del trascorrere del tempo, in mancanza di un provvedimento di diniego tempestivamente espresso. Sarebbe opportuno intervenire per evitare che, nonostante sia compiuto il silenzio assenso, l'Ente di riferimento proceda comunque con il blocco dell'esecuzione dei lavori tramite forza pubblica o polizia locale e costringe l'operatore a sospendere le attività ad intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti dell'Ente.

Si sottolinea inoltre la problematica dell'ordinanza di viabilità che l'Ente deve lasciare prima dell'esecuzione dei lavori per disciplinare le modifiche alla viabilità conseguenti al cantiere. Infatti, il mancato rilascio di questa ordinanza vanifica le previsioni della norma in quanto, anche nel caso in cui si sia formato il silenzio assenso, l'operatore non potrà iniziare i lavori se non quando l'Ente, in modo totalmente arbitrario, avrà rilasciato l'ordinanza. Sarebbe opportuno disciplinare nella normativa anche i tempi per il rilascio dell'ordinanza di viabilità, trascorsi i quali l'operatore esegue i lavori secondo un piano di

viabilità da lui predisposto e che avrà trasmesso, in anticipo di almeno 7 giorni, al comune.

3. Inefficacia del provvedimento tardivo di diniego:

L'inserimento dell'articolo 49 ter è condivisibile al fine di chiarire l'ambito del potere di diniego degli Enti che dovessero rispondere all'istanza oltre i termini previsti dall'art 49.

4. Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio:

La modifica del comma 4 dell'art. 43 sembrerebbe riammettere in qualche modo le attività di installazione di reti di TLC nell'ambito della disciplina urbanistica ed edilizia, contrariamente a quanto scritto esplicitamente nella formulazione precedente. Far rientrare le TLC nell'ambito urbanistico potrebbe comportare un iter autorizzativo più complicato e con tempi più lunghi. Appare preferibile la formulazione precedente.

Invitiamo la Commissione alla massima attenzione soprattutto per quanto concerne la **Semplificazione**. Se siamo tutti d'accordo circa la necessità di smaltire la mole burocratica, è nostro dovere anche consapevolizzare circa i rischi di una eccessiva semplificazione alla luce del fatto che, ad oggi, non siamo certi fino a che punto i sistemi di comunicazione elettronica siano vulnerabili, vale a dire il livello di protezione del sistema nazionale da possibili attacchi informatici. Per maggiore chiarezza essi non sono da intendersi banalmente come black out o cose di questo tipo, ma sulle capacità da parte di hacker informatici di entrare nei data base, di venire a conoscenza di informazioni rilevanti, di modificare offerte altrui, di entrare nei serve di poste elettroniche certificate.

Entrando maggiormente nello specifico, mi permetto alcuni suggerimenti, focalizzandomi su alcuni aspetti chiave:

1. Chiarezza e Precisione: Assicurarsi che ogni modifica legislativa sia espressa in modo chiaro e preciso per evitare ambiguità

interpretative, che in questo campo, più che in altri, possono divenire fatali.

2. Coerenza con le Normative Europee: Le modifiche dovrebbero essere allineate con le direttive e i regolamenti dell'Unione Europea per garantire una coerenza normativa a livello europeo.

3. Considerazioni Tecnologiche:

- Le modifiche dovrebbero tenere conto delle evoluzioni tecnologiche recenti nel settore delle telecomunicazioni, assicurando che la legislazione sia aggiornata e pertinente: occorre sviluppare una normativa 'tecnologia-neutrale', che possa essere applicabile a diverse forme di tecnologia, come l'intelligenza artificiale, l'IoT (Internet of Things) e le reti 5G, ***suggerisco quindi di non specificare requisiti legati a una particolare tecnologia. Questo approccio promuove l'innovazione senza dover aggiornare costantemente la legge.***

- Le reti 5G/6G introducono nuove sfide di sicurezza a causa della loro architettura decentralizzata e della maggiore velocità di trasmissione. È essenziale stabilire standard rigorosi per la sicurezza dei dati e la resistenza alle interferenze esterne. Con l'avvento del 6G, queste preoccupazioni si intensificano, richiedendo aggiornamenti normativi per gestire frequenze più elevate e capacità di connessione migliorata..

In relazione alla **Banda Larga**, i Satelliti a Banda Larga, coerentemente con quanto detto prima, se da un lato offrono connettività globale, presentano sfide per la gestione dello spazio aereo e il rischio di congestione orbitale.

Infine, mi permetto di dedicare un ultimo passaggio, seppur non perfettamente aderente alla questione di oggi, ma che lo è per questa commissione, vale a dire il **Quantum Computing**: è opportuno prepararsi per l'impatto del calcolo quantistico sulla crittografia e la

